



Antonio Angelucci

(assegnista di ricerca nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Dipartimento di Giurisprudenza)

**Libertà religiosa e cittadinanza integrativa.
Alcune note sul 'vivere assieme' in una società plurale ***

SOMMARIO: 1. Cittadinanza e identità religiosa - 2. Cittadinanza e pluralismo religioso - 3. "Cittadinanza integrativa" e libertà religiosa - 4. La Risoluzione 2076 (2015) e la Raccomandazione 2080 (2015).

1 - Cittadinanza e identità religiosa

La cittadinanza è uno *status* divenuto, in una società consapevole della propria multiculturalità, multietnicità e multireligiosità, una realtà dinamica, il poliedrico risultato dell'integrazione. Quest'ultima, dal canto suo, presuppone inevitabilmente qualche forma di stabilizzazione dei rapporti tra politica e religione, una stabilizzazione che oggi richiede, necessariamente, non solo un consenso diffuso nella società civile ma anche una certa cooperazione tra Stati nazionali, istituzioni sovranazionali e comunità religiose. Nelle democrazie costituzionali consenso politico e cooperazioni inter-istituzionali tendono, almeno in linea di principio, all'attuazione dei diritti umani fondamentali internazionalmente garantiti¹ ed è in tale contesto di promozione dei diritti fondamentali della persona che il diritto di libertà religiosa acquista rilevanza centrale quale cartina tornasole di una cittadinanza non solo o non tanto esclusivamente formale ma, soprattutto, 'condivisa', 'universalistica' e, di conseguenza, 'integrativa'.

La cittadinanza è 'condivisa', o 'societaria', ove si esprima

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. **M. VENTURA**, *La laicità dell'Unione europea. Diritti, mercato, religione*, Giappichelli, Torino 2001. Sempre attuale è, poi, **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione Europea*, in F. Margiotta Broglio, C. Mirabelli, F. Onida, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Bologna, il Mulino, 1997, pp. 87-223. Cfr. altresì **G. CIMBALO**, *Laicità come strumento di educazione alla convivenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), marzo 2007, p. 29, secondo cui "la cittadinanza europea presuppone una sistematizzazione che offre uno spazio comune di diritti che costituisce un denominatore comune tra tradizioni giuridiche e sensibilità diverse", anche religiose.



“con la partecipazione dell’individuo al destino della comunità in cui vive: in questo contesto anche lo straniero può vedersi attenuare le differenze sostanziali tra la sua condizione e quella dei cittadini del luogo di residenza, ottenendo dai poteri politici il riconoscimento di alcuni diritti che ne sanciscano la piena integrazione nella realtà locale”².

È poi ‘universalistica’ quando il rapporto di cittadinanza tra il soggetto e lo Stato/comunità è declinato senza dimenticare la cultura e la religione di appartenenza del cittadino³. Si parla, infine, di cittadinanza ‘integrativa’ in una dimensione “promozionale” dell’appartenenza del soggetto allo Stato/comunità, allorquando, superando definizioni particolaristiche e contrapposizioni di diritti esclusivi, la cittadinanza diviene il risultato di “reali percorsi [...] per tutti i soggetti che vivono e contribuiscono alla crescita di un determinato territorio e ne costituiscono il necessario capitale umano”⁴, al fine di “includere come membri - e a eguale titolo - attori dotati di una stupefacente differenza [...] di valori e di interessi”⁵.

In ogni caso, il consolidamento di un modello di cittadinanza ‘condivisa’, ‘universalistica’ e ‘integrativa’ presuppone una ‘concezione personalistica’ del cittadino, riconosciuto con una identità sua propria intesa “come ciò che si è”⁶ e, dunque, con un’identità necessariamente inclusiva del fattore religioso, che connota sempre, pur se secondo modalità di volta in volta assai differenti e sempre assai articolate, la persona sia nella sua individuale ‘integrità’ sia nelle sue relazioni più complesse.

Il riconoscimento di una tale identità presuppone uno spazio giuridico europeo capace di liberarsi da quelle contrapposizioni identitarie (tendenzialmente locali e comunque) astratte e irrigidite che portano talvolta gli Stati nazionali a interpretare restrittivamente il contenuto, il

² R. RICUCCI, *Cittadini senza cittadinanza. Immigrati, seconde e altre generazioni: pratiche quotidiane tra inclusione ed estraneità*, Edizioni Seb 27, Torino, 2015, p. 47. L’autrice contrappone la cittadinanza c.d. ‘societaria’ a quella tradizionalmente intesa di “attribuzione esclusiva di diritti che si contrappongono a chiunque abbia una diversa cittadinanza”.

³ Cfr. R. RICUCCI, *Cittadini senza cittadinanza*, cit., p. 47.

⁴ R. RICUCCI, *Cittadini senza cittadinanza*, cit., p. 48.

⁵ G. SCIORTINO, *Introduzione*, in T. Parsons, *Comunità societaria e pluralismo. Le differenze etniche e religiose nel complesso della cittadinanza*, G. Sciortino (a cura di), Franco Angeli, Milano, 1994, pp. 32-33. Sui principi che regolano l’accesso alla cittadinanza nei principali Stati europei, cfr. R. RICUCCI, *Cittadini senza cittadinanza*, cit., pp. 54-61. Sul tema, cfr. altresì M. SANTERINI, *Le seconde generazioni e il nodo della cittadinanza*, in A. Angelucci, M. Bombardieri, D. Tacchini (a cura di), *Islam e integrazione in Italia*, 2^a ed., Marsilio, Venezia, 2016, pp. 137-148 e bibliografia *ivi* citata.

⁶ R. RICUCCI, *Cittadini senza cittadinanza*, cit., p. 49.



substrato della cittadinanza, soprattutto in presenza di flussi migratori importanti percepiti come potenzialmente destabilizzanti di identità nazionali ormai fragilizzate⁷.

2 - Cittadinanza e pluralismo religioso

Com'è stato notato, anche in Italia, "[L]a religione è ben presente nella vita degli immigrati, anche quando il processo di inserimento e l'avanzare delle seconde generazioni gettano le basi per divenire cittadini italiani"⁸. Questa constatazione fa il paio con la considerazione secondo cui «[I] membri della comunità societaria "devono", in senso normativo, godere di alcune libertà fondamentali», fra cui, non da ultima, quella di religione e di coscienza⁹.

Peraltro, se "la religione [...] rappresenta il luogo in cui la persona umana ridisegna la sua identità", essa costituisce, pertanto, a sua volta, con le sue espressioni plurali, contenuto fondamentale della cittadinanza quale dimensione ineliminabile della configurazione pluralistica della società contemporanea¹⁰. Il pluralismo religioso, a sua volta, arricchisce il sistema dei valori societari esprimendo, laddove effettivamente garantito, quella concezione del diritto di libertà religiosa che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo considera essenziale per le democrazie contemporanee. Infatti, per la sentenza Kokkinakis

"la liberté de pensée, de conscience et de religion figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments le plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents"¹¹.

Di conseguenza, la garanzia del diritto di libertà religiosa e, più latamente, del pluralismo religioso diviene ordine costitutivo della cittadinanza democratico-costituzionale.

⁷ Cfr. R. RICUCCI, *Cittadini senza cittadinanza*, cit., pp. 51-61.

⁸ R. RICUCCI, *Cittadini senza cittadinanza*, cit., p. 135.

⁹ T. PARSONS, *Comunità societaria e pluralismo*, cit., p. 122.

¹⁰ R. SANTORO, *Appartenenza confessionale e diritti di cittadinanza nell'Unione Europea*, Cacucci Editore, Bari, 2008, p. 15.

¹¹ Corte EDU, Kokkinakis c. Grecia, sentenza, 25 maggio 1993, par. 31. Cfr. P. VOYATZIS, *Pluralismo e libertà di religione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in R. Mazzola (a cura di), *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 103-104. Del medesimo autore, cfr. *La liberté de religion dans une société pluraliste: évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Annuaire international des droits de l'homme*, n. 5 del 2010, pp. 439-464.



Non mancano resistenze alla costruzione di una siffatta cittadinanza. Queste sono espresse, soprattutto, dagli Stati-nazione o dalle loro articolazioni, attraverso forme etnocentriche di reazione a fronte dei complessi fenomeni connessi al processo di globalizzazione: di qui il vastissimo dibattito, con pesanti ricadute (anche) ideologico-politiche, sul cd. vivere insieme e la coesione sociale¹². Tali resistenze, frequenti, e, non di rado, eclatanti¹³, generano stereotipizzazione e paura del migrante (facilmente identificato con 'il musulmano') identificato come responsabile di una omogeneizzazione al ribasso della 'qualità sociale' europea attraverso l'erosione, percepita come perdita e non come trasformazione, dei tradizionali valori culturali, religiosi e civici¹⁴. È quanto si registra anche in Italia a fronte della "crescente presenza di sale di preghiera, templi, cappellanie etniche, nonché [del]la progettazione (e solo in pochi casi, realizzazione) di moschee"¹⁵.

Tali resistenze non lasciano indifferenti ma, anzi, lambiscono e influenzano anche gli ambienti e le istituzioni costitutivamente più al riparo da ripiegamenti particolaristici. Mi riferisco, in particolare, all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa su cui vorrei ora soffermarmi per evidenziare alcune dinamiche che, nel coinvolgere alcuni profili sensibili del diritto di libertà religiosa, ostacolano quel processo di cittadinanza integrativa di cui si parlava all'inizio.

¹² Sulla tematica del 'vivere assieme', cfr. **L. PRIOU-ALIBERT**, *Le vivre-ensemble comme but légitime de l'atteinte à certains droits?*, in *Dalloz Actualité*, 13 gennaio 2015, file:///C:/Users/123/Downloads/dalloz_actualite_-_le_vivre-ensemble_comme_but_legitime_de_latteinte_a_certa_ins_droits_-_2015-01-13%20(1).pdf (ultima consultazione 15 maggio 2017). Sulla *post-truth*, cfr. *Oxford Dictionaries* (in <https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016>), e **R. KEYES**, *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*, St. Martin's Press, New York, 2004.

¹³ Il dramma degli sbarchi, le relative tragedie e la difficoltà a farvi fronte è, infatti, oggetto di cronaca quotidiana. Cfr., *ex plurimis*, http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/it/itemID/16872/L-appello-Altri-Paesi-europei-adottino-i-corridoi-umanitari-vera-alternativa-alle-tragedie-del-mare.html#3_16876,3_16872,3_16864,3_16860,3_16856 (ultima consultazione 15 maggio 2017).

¹⁴ Una situazione da cui si potrebbe uscire - ed è forse ciò che temono maggiormente gli Stati nazionali - con un'ascesa 'civica' dei migranti, ossia con l'acquisizione da parte loro della cittadinanza, con il rischio, comunque (peraltro solo immaginato), di un'ulteriore, probabilmente definitiva, "perdita di confini" (non statuali, bensì) dell'identità nazionale. Cfr. **M. SANTERINI**, *Vivere nel pluralismo. L'educazione alla cittadinanza in prospettiva interculturale*, in <http://for.indire.it/esteri4/risorse/pdf/santerini.pdf> (ultima consultazione 15 maggio 2017).

¹⁵ **R. RICUCCI**, *Cittadini senza cittadinanza*, cit., p. 135.



3 - "Cittadinanza integrativa" e libertà religiosa

Com'è noto, a fronte di società sempre più plurali e multiculturali, l'Europa è tentata da una politica a 'doppio standard'¹⁶. Tale politica, che si traduce sia nell'abuso di uguaglianza ragionevole, trasformata in strumento di irragionevoli trattamenti diversificati sulla base delle diverse appartenenze religiose sia nella distorsione dello 'strumento' della neutralità, evidenzia "un'ulteriore difesa per la fortezza Europa"¹⁷ che prende la forma di una diffusa avversione nei confronti delle religioni non tradizionali e, più in generale, di una pregiudiziale negativa nei confronti delle manifestazioni in foro esterno di una libertà religiosa non pienamente addomesticata dai diritti europei. Tali orientamenti incidono profondamente sul discorso intorno alla cittadinanza.

La cittadinanza europea è stata, infatti, definita dagli articoli 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e 9 del Trattato sull'Unione Europea (TUE)¹⁸ "non in base a principi universali, ma in base alle regole e alle norme che ogni singolo Paese predispone per i propri cittadini"¹⁹. Ciò comporta il rischio dell'affermazione di un'impostazione di tipo nazionalistico ed esclusivistico, che erige un vero e proprio muro rispetto allo straniero percepito come estraneo culturale e religioso.

Lo stesso rischio, peraltro, viene corso quando si attribuisce ai soli, singoli, Stati dell'Unione la competenza di selezionare i soggetti abilitati a rappresentare interessi connessi con l'esercizio del diritto di libertà religiosa²⁰.

¹⁶ Cfr. **A. FERRARI**, *Religious Freedom and the Public-Private Divide: A Broken Promise for Europe?*, in S. Ferrari, S. Pastorelli (a cura di), *Religion in Public Spaces. A European perspectives*, Ashgate, Farnham, 2012, pp. 71-91.

¹⁷ **R. RICUCCI**, *Cittadini senza cittadinanza*, cit., pp. 61-62. Com'è stato notato, si tratta di "un'Europa libera all'interno, ma in realtà solo per i suoi cittadini nazionali, sempre più impenetrabile dall'esterno (legalmente) e attraversata al suo interno da umori xenofobi e da atteggiamenti discriminanti e discriminatori".

¹⁸ Art. 20 TFUE: "1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce"; art. 9 TUE: "L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce".

¹⁹ **R. RICUCCI**, *Cittadini senza cittadinanza*, cit., pp. 63-64.

²⁰ Cfr. **R. MAZZOLA**, *Confessioni, organizzazioni filosofiche e associazioni religiose nell'Unione Europea tra speranze disilluse e problemi emergenti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 3 del 2014, pp. 2 ss. Cfr. altresì la Decisione del Mediatore europeo del 25 gennaio 2013 (*Decision of the European Ombudsman in his inquiry into complaint 2097/2011/RA against the European Commission*), § 48 (in <http://www.ombudsman.europa.eu/ca>



Così, se il panorama contemporaneo sembra essere quello, avvilente, di una parallela e concomitante stasi su entrambi i fronti, quello della cittadinanza e quello della libertà religiosa per effetto del ruolo prudenzial-securitario svolto dagli Stati nazionali, non si può cessare di insistere nella ricerca di percorsi alternativi, sempre e necessariamente 'europei', che garantiscano la promozione del diritto di cittadinanza e del diritto di libertà religiosa negli Stati membri.

Così il rischio, infatti, è che l'affievolirsi della prospettiva europeista e, insieme, della prospettiva dell'universalismo costituzionalistico del secondo dopoguerra accresca la probabilità che i diritti fondamentali legati alla comune umanità, compreso il diritto di libertà religiosa, risultino fortemente degradati, rapidamente perdenti nei bilanciamenti, specie quelli politico-legislativi-amministrativi²¹ e sostanzialmente ricondotti a una sfera intima, 'privata' della rilevanza pubblica consustanziale a ogni diritto di cittadinanza²².

L'impressione, peraltro, è che, quand'anche la stessa Corte di Strasburgo affermi solennemente il rilievo della dimensione collettiva del diritto di libertà religiosa, tale riflessione sia ancora carente e, sostanzialmente, funzionale alle esigenze dell'"integrazione" civica²³. E,

ses/decision.faces/en/49026/html.bookmark; ultima consultazione 20 maggio 2017), secondo cui, «[I]n particular, it cannot, in itself, call into question "the status under national law of churches, religious associations or communities, and philosophical and non-confessional organisations"», e le successive *Guidelines on the implementation of article 17 TFEU by the European Commission*, del 20 luglio 2013, art. 1, primo comma (in <http://ec.europa.eu/bepa/pdf/dialogues/guidelinesimplementation-art-17.pdf>), che prevede che "[D]ialogue partners [della Commissione] can be churches, religious associations or communities as well as philosophical and non-confessional organisations that are recognized or registered as such at national level and adhere to European values".

²¹ Ciò è ancor più evidente ove si consideri la *Relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione* (in http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eccitizenshipreport_it.pdf; ultima consultazione 15 maggio 2017) che non tiene in alcun conto il tema dell'inclusione e il riferimento ai principi universali, ossia una concezione di cittadinanza, come si scriveva poc'anzi, di tipo societario. Non è, dunque, casuale che il Parlamento Europeo sia stato invitato, a distanza di poco tempo, "a promuovere un'educazione basata sui valori": così nelle raccomandazioni comuni finali della Troika presidenziale della conferenza europea sulla gioventù del 2015 svoltasi a Lussemburgo, di cui riferisce anche la *Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali dell'UE (2015/2139(INI))* (in <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONS GML+TA+P8-TA-2016-0005+0+DOC+PDF+V0//IT>; ultima consultazione 20 maggio 2017).

²² Si permetta il rinvio a **A. ANGELUCCI**, *L'Europa e i musulmani: quale spazio di libertà religiosa?*, in A. Pin, C. Pellegrino (a cura di), *Europa e Islam*, Marsilio, Venezia, 2016.

²³ Si pensi, ad esempio, al divieto di indossare simboli religiosi nello spazio pubblico: la loro esclusione da tale ambito è garanzia, secondo la Corte, di integrazione e di convivenza 'civica'. In questo senso la Corte di Strasburgo sembra ben esprimere la preferenza per una



tuttavia, approfondire il ruolo della dimensione collettiva del diritto di libertà religiosa all'interno dei processi di integrazione civica è ineludibile qualora si voglia prendere davvero sul serio le conseguenze del riconoscimento del cd. principio pluralistico.

Del resto, l'ambiguità su questo aspetto e la conseguente adozione di un "doppio standard" hanno condotto all'adozione di provvedimenti problematici, se non contraddittori rispetto alle esigenze dei percorsi d'integrazione di quanti appartengano a culture non maggioritarie o, comunque, non tradizionali mettendo, così, in dubbio la stessa fattibilità di una cittadinanza a un tempo 'universale', 'integrata' e plurale. Si consideri, ad esempio, il caso emblematico costituito dalla Risoluzione 1952 (2013)²⁴ e

religiosità di tipo individuale. Cfr., per un'interessante analogia, **B.L. BERGER**, *Law's Religion. Religious Difference and the Claims of Constitutionalism*, University of Toronto Press, Toronto, Buffalo, London, 2015, in specie, pp. 62-104.

²⁴ Cfr. <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20174&lang=en> (ultima consultazione 20 maggio 2017): "[...] 2. The Parliamentary Assembly is particularly worried about a category of violation of the physical integrity of children, which supporters of the procedures tend to present as beneficial to the children themselves despite clear evidence to the contrary. This includes, among others, female genital mutilation, the circumcision of young boys for religious reasons, early childhood medical interventions in the case of intersex children, and the submission to, or coercion of, children into piercings, tattoos or plastic surgery. / [...] 5. The Assembly itself has adopted numerous texts drawing attention to various forms of violence inflicted upon children in bad faith (sexual violence in different contexts, violence in schools, domestic violence, etc.). It continues to fight against different forms of violence inflicted upon children via different promotional activities and campaigns (domestic violence, sexual violence). However, it has never looked into the category of non-medically justified violations of children's physical integrity which may have a long-lasting impact on their lives. / [...] 7. The Assembly therefore calls on member States to: / 7.1. examine the prevalence of different categories of non-medically justified operations and interventions impacting on the physical integrity of children in their respective countries, as well as the specific practices related to them, and to carefully consider them in light of the best interests of the child in order to define specific lines of action for each of them; / .2. initiate focused awareness-raising measures for each of these categories of violation of the physical integrity of children, to be carried out in the specific contexts where information may best be conveyed to families, such as the medical sector (hospitals and individual practitioners), schools, religious communities or service providers; / [...] 7.4. initiate a public debate, including intercultural and interreligious dialogue, aimed at reaching a large consensus on the rights of children to protection against violations of their physical integrity according to human rights standards; / 7.5. take the following measures with regard to specific categories of violation of children's physical integrity: / [...] 7.5.2. clearly define the medical, sanitary and other conditions to be ensured for practices which are today widely carried out in certain religious communities, such as the non-medically justified circumcision of young boys; / [...] 7.7. raise awareness about the need to ensure the participation of children in decisions concerning their physical integrity wherever appropriate and possible, and to adopt specific legal provisions to ensure that certain operations and practices will not be carried out before a child is old enough to be consulted".



dalla Raccomandazione 2023 (2013)²⁵ dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, entrambe rubricate "[I]l diritto dei bambini all'integrità fisica" e che si occupano, anche, della circoncisione maschile²⁶. La circoncisione, come è facile immaginare, è una pratica polisemica. Naturalmente tralasciando qui i casi in cui essa viene eseguita per ragioni meramente terapeutiche e tralasciando anche le esperienze storicamente più risalenti, come la pratica egizia, essa attiene, oggi, innanzitutto, all'identità religiosa degli ebrei che nel corpo dell'uomo neonato rappresentano con il sangue l'alleanza tra Dio e il suo popolo²⁷. La circoncisione riguarda, poi, i musulmani secondo quanto indicato dalla *Sunna*²⁸. Vi è, infine, l'usanza, diffusa per lo più in talune regioni africane, di circoncidere i neonati maschi in virtù di una consuetudine più latamente cultural-religiosa. Nei primi due casi la circoncisione si esprime in un rito sostanzialmente codificato dotato di un carattere 'confessionale-religioso', oltretutto 'rituale', definito. Invece, nel terzo caso, tale pratica ha un fondamento più genericamente folklorico-'culturale' e i diritti europei faticano a registrarne il riferimento al libero esercizio del diritto di libertà religiosa, nel "Vecchio Continente" più difficilmente fruibile da tradizioni religiose fluide e non rientranti nel rigido schema confessionale²⁹.

²⁵ Cfr. <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20176&lang=en> (ultima consultazione 20 maggio 2017): "[...] 3. The Assembly points out, however, that a certain category of human rights violations against children is not yet explicitly covered by any international or European policy or legal instrument: the medically unjustified violations of children's physical integrity as specified in Assembly Resolution 1952 (2013). / 4. With the purpose of reinforcing the protection of children's rights and well-being at the European level, the Assembly invites the Committee of Ministers to: / 4.1. take fully into account the issue of children's right to physical integrity when preparing and adopting its new strategy for the rights of the child as of 2015, in particular as regards the fight against all forms of violence against children and the promotion of child participation in decisions concerning them; [...]"

²⁶ Sull'argomento cfr. V. Fortier (a cura di), *La circoncision rituelle. Enjeux de droit, enjeux de vérité*, Les Presses Universitaires de Strasbourg (PUS), Strasbourg, 2016.

²⁷ Cfr., sul precetto biblico della circoncisione, Genesi 17, 10-14; Levitico 12,3. Cfr., inoltre, G. STANO, *Circoncisione* (voce), in *Enciclopedia del diritto*, vol. 3, Sansoni, Firenze 1949, pp. 1702-1704. Cfr. Y. DALSACE, *La circoncision dans le judaïsme*, in V. Fortier (a cura di), *La circoncision rituelle*, cit., pp. 19-24.

²⁸ Tuttavia le diverse scuole giuridiche sunnite divergono in merito alla sua obbligatorietà. Per gli hanbaliti e gli shafiiti è obbligatoria, mentre gli hanafiti e i malikiti la reputano, invece, una pratica soltanto consigliata. Cfr. M. ABOU RAMADAN, *Le débats sur la circoncision en droit musulman classique et contemporaine*, in V. Fortier (a cura di), *La circoncision rituelle*, cit., pp. 25-38.

²⁹ Si consideri, naturalmente, che il diritto consuetudinario interseca spesso quello religioso, come è evidente nel diritto islamico. Cfr., fra gli altri, F. CASTRO, *Il modello islamico*, Giappichelli, Torino, 2007.



Di fronte a tale, complesso fenomeno, i documenti dell'Assemblea parlamentare appena citati tendono a considerare tale pratica esclusivamente quale possibile attentato all'integrità fisica dei bambini senza, dunque, soffermarsi sui profili inerenti al diritto di libertà religiosa e sull'eventuale valore inclusivo di un 'riconoscimento' di tali interventi ai fini di una cittadinanza universale³⁰. Infatti, nella Risoluzione 1952 (2013) e nella Raccomandazione 2023 (2013), la circoncisione non terapeutica, assimilata ad altri assai differenti trattamenti inumani e degradanti, viene messa in (cattiva) luce soltanto per i suoi (classici) profili privatistici e penalistici, a motivo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale che implica (e al conseguente risarcimento del danno) e dei reati che l'atto può integrare (si pensi solo ai delitti di lesioni personali o di esercizio abusivo della professione medica)³¹. Tutto ciò quando, come si è appena affermato, la circoncisione non terapeutica può assumere significati 'confessional-religiosi' e 'rituali' essenziali, indubbiamente manifestazione di libertà religiosa, in quanto afferenti ad aspetti fondamentali dell'identità religiosa di persone legate a tradizioni cultural-religiose (in Europa) non

³⁰ Anche se i diritti europei non ignorano totalmente i profili religiosi della circoncisione, si nota, comunque, un trend negativo al riguardo. Esempio il caso della Norvegia: "(D)uring the buildup to the general election in September, several political parties have discussed the question of a ban on the circumcision of baby boys, a procedure that was subject to heated debate a few years back, leading to the adoption of the Act on Ritual Circumcision of Baby Boys in 2014, in order to bring the procedure into the conventional health system [...]. While the projected number of 2000 circumcisions per year based on the proportion of Muslims and Jews in the population has proven greatly exaggerated, the law has generated a considerable number of conscientious objections from doctors who refuse to perform the procedure. Although only the right-wing Progress Party, currently part of the ruling coalition, has officially called for a ban on the procedure, several other parties have discussed similar regulations" (in <http://www.eurel.info/spip.php?article3297&lang=en>; ultima consultazione 20 settembre 2017).

³¹ Cfr., *ex plurimis*, M.C. VENUTI, *Mutilazioni sessuali e pratiche rituali nel diritto civile*, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), *Il governo del corpo*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 657-713; F. BASILE, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale (percosse, lesioni personali, mutilazioni genitali femminili, omicidio preterintenzionale, morte o lesione conseguenza di altro delitto, rissa, abbandono di minori o incapaci, omissione di soccorso)*, volume del *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, diretto da G. Marinucci, E. Dolcini, t. II, Cedam, Padova, 2015, pp. 123-172. La medesima attenzione ai profili civilistici e penalistici della circoncisione non terapeutica si ritrova nella gran parte dei paesi europei: cfr. B. KRESSE, *La circoncision rituelle au regard du droit allemand*, in V. Fortier (a cura di), *La circoncision rituelle*, cit., pp. 130-135; L.L. CHRISTIANS, X. DELGRANGE, H. LEROUXEL, *La circoncision rituelle en droit belge*, in V. Fortier (a cura di), *La circoncision rituelle*, cit., pp. 163-166; V. FORTIER, J. DUGNE, J. LELIEUR, F. VIALLA, *La circoncision rituelle au regard du droit français*, in V. Fortier (a cura di), *La circoncision rituelle*, cit., pp. 197-207; M. FOX, M. GIBSON, S. LANGLAUDE, *Ritual male circumcision in the United Kingdom*, in V. Fortier (a cura di), *La circoncision rituelle*, cit., pp. 209-226; I. BRIONES, *La circoncision rituelle en Espagne*, in V. Fortier (a cura di), *La circoncision rituelle*, cit., pp. 270-280.



maggioritarie e interessanti facoltà primarie dello stesso diritto di libertà religiosa a partire dal diritto di educazione religiosa del minore da parte dei genitori e dal diritto del minore medesimo di poter appartenere a una comunità religiosa³².

È evidente che tale approccio 'generico' e non 'specifico' alla circoncisione non terapeutica da parte dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio di Europa dimentica, o evita, un attento bilanciamento tra i diritti fondamentali in gioco, con la conseguenza certa di limitare il godimento del diritto (universale) di libertà religiosa.

Tuttavia, nello stesso tempo, ignorando il diritto di libertà religiosa, un tale approccio finisce per inibire lo stesso sviluppo di una cittadinanza che sia garanzia di una piena integrazione di comunità religiose non maggioritarie e/o 'non tradizionali', trascurando la possibilità e la funzionalità di percorsi alternativi, inclusivi e integrativi, ad esempio di mediazione culturale, sanitaria e penale, capaci, appunto, di includere come 'cittadini', in un orizzonte valoriale condiviso più ampio, fedeli di diverse religioni e culture affrontando apertamente, senza eluderle, le delicate questioni connesse alla cd. cittadinanza interculturale³³. Così, come si diceva all'inizio, il trattamento riservato in Europa all'effettivo, integrale esercizio del diritto di libertà religiosa diventa 'cartina tornasole' del processo di costruzione di una altrettanto effettiva, integrale, cittadinanza.

4 - Verso un nuovo approccio: la Risoluzione 2076 (2015) e la Raccomandazione 2080 (2015)

Le preoccupazioni appena esposte sembrano aver trovato eco nella Risoluzione 2076 (2015)³⁴ e nella Raccomandazione 2080 (2015)³⁵

³² Cfr. **G. GONZALES, F. CURTIT**, *La circoncision en droit international, un rite religieux au filtre de l'intérêt supérieur de l'enfant*, in V. Fortier (a cura di), *La circoncision rituelle*, cit., p. 113. Cfr. altresì **T. DI IORIO**, *Segni sul corpo e ferite nell'anima. Manipolazione degli organi genitali dei minori e diritti violati*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 25 del 2016, pp. 18-19.

³³ Sulla mediazione rivolta, in particolare, alle questioni interculturali, cfr. **P. CONSORTI, A. VALDAMBRINI**, *Mediazione sociale. Riflessioni teoriche e buone pratiche*, Pisa University Press, Pisa, 2015; **P. CONSORTI**, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa University Press, Pisa, 2013. Riecheggia il tema della cittadinanza in prospettiva interculturale e "cosmopolita" nelle pagine di **M. RICCA**, *Pantheon: agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, p. 81.

³⁴ Cfr. <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22199&lang=en> (ultima consultazione 20 maggio 2017).

³⁵ Cfr. <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22200&lan=en> (ultima consultazione 20 maggio 2017).



dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sulla "[L]ibertà di religione e di vivere insieme in una società democratica", che paiono evidenziare un parziale, ma significativo, cambio di sensibilità.

Infatti, per un verso, il paragrafo 9 della Risoluzione 2076 (2015) richiama la Risoluzione 1952 (2013) sulla circoncisione, continuando a ribadire il diritto dei minori all'integrità fisica. Per altro verso, il medesimo testo apre, in qualche modo, alla circoncisione non terapeutica, attraverso il suggerimento di una sorta di accomodamento, ovvero condizionandone la pratica all'esecuzione da parte di persona formata e dotata delle abilità necessarie, "in opportune condizioni mediche e sanitarie", previa informazione dei genitori sui rischi e controindicazioni conseguenti all'atto stesso³⁶. Soprattutto, la medesima Risoluzione pare consapevole della necessità di muoversi verso la realizzazione di una cittadinanza europea, inclusiva e plurale. In primo luogo, infatti, la Risoluzione inquadra la pratica circoncisoria all'interno del capitolo dedicato alla "[L]ibertà di religione e di vivere insieme in una società democratica" e non più, solo, in quello del "diritto dei bambini all'integrità fisica" che resta, sì, richiamato, ma perde la sua esclusivistica centralità. In secondo luogo - e sta essenzialmente qui il cambio di sensibilità - il paragrafo 8 raccomanda agli Stati la ricerca di "*reasonable accommodations*" al fine di garantire un'uguaglianza, sostanziale e non meramente formale, nel rispetto del diritto di libertà di religione³⁷.

È, poi, interessante notare come, al paragrafo 3 dello stesso testo, si riconosca, in via generale, che "le chiese e le organizzazioni religiose sono

³⁶ Cfr. Risoluzione 2076 (2015): "9. As far as circumcision of young boys is concerned, the Assembly refers to its Resolution 1952 (2013) on children's right to physical integrity and, out of a concern to protect children's rights which the Jewish and Muslim communities surely share, recommends that member States provide for ritual circumcision of children not to be allowed unless practised by a person with the requisite training and skill, in appropriate medical and health conditions. Furthermore, the parents must be duly informed of any potential medical risk or possible contraindications and take these into account when deciding what is best for their child, bearing in mind that the child's interest must be considered the first priority".

³⁷ Così il paragrafo 8 della Risoluzione 2076 (2015): «Certain religious practices remain controversial within national communities. Albeit in different ways, the wearing of full-face veils, circumcision of young boys and ritual slaughter are divisive issues and the Assembly is aware of the fact that there is no consensus among Council of Europe member States on these matters. Other religious practices may also provoke tensions, for example in the workplace. In this context, while it is aware that States Parties to the European Convention on Human Rights have a wide margin of discretion in this field, the Assembly invites States to seek "reasonable accommodations" with a view to guaranteeing equality that is effective, and not merely formal, in the right to freedom of religion».



parte integrale della società civile”³⁸, mentre, al paragrafo 5, “l’affiliazione religiosa” viene identificata come un “elemento chiave” dell’identità di molti cittadini europei, così come la libertà di vivere secondo le pratiche della propria religione è individuata quale “elemento del diritto di libertà di religione salvaguardato dall’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti Umani” (libertà che può, talvolta, incontrare limiti, ma nell’ambito di un “giusto equilibrio tra gli interessi confliggenti”)³⁹.

In altri termini, si può affermare che la libertà di vivere secondo le pratiche della propria religione sia (finalmente) riconosciuta come elemento integrante del ‘vivere insieme’, tant’è che, da un lato, “l’Assemblea ritiene che il principio di laicità non richiede l’eliminazione della religione dallo spazio sociale”⁴⁰ e, dall’altro, essa avverte gli Stati come anche le decisioni assunte in nome della ‘neutralità dello Stato’ possano dar luogo a discriminazioni contrarie al diritto di libertà religiosa e allo stesso principio di laicità quando provochino fra i membri delle comunità religiose la sensazione di non godere di una “*full membership*” all’interno della comunità

³⁸ Cfr. Risoluzione 2076 (2015): «3. Churches and religious organisations are an integral part of civil society and must, with secular organisations, take part in the life of society. National authorities should take more account of religious communities’ potential to work for dialogue, mutual recognition and solidarity. For their part, those communities have a fundamental duty, which they must fully assume, to promote the shared values and principles which underpin “living together” in our democratic societies».

³⁹ Cfr. Risoluzione 2076 (2015): “5. Religious affiliation is, for many European citizens, a key element of their identities. That affiliation is also expressed through worship and compliance with religious practices. Freedom to live according to those practices is one element of the right to freedom of religion safeguarded by Article 9 of the European Convention on Human Rights. That right coexists with the fundamental rights of others and with the right of everyone to live in a space of socialisation which facilitates living together. That may justify the introduction of restrictions on certain religious practices; however, in conformity with Article 9.2 of the European Convention on Human Rights, the right to freedom of religion can only be submitted to those limitations which, as prescribed by law, constitute necessary measures, in a democratic society, in the interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others. States Parties to the Convention should also strive to find a fair balance between conflicting interests resulting from the exercise of freedom of thought, conscience and religion, and the other human rights and fundamental freedoms, such as the right to respect for private and family life, the right to freedom of expression and the prohibition of discrimination”.

⁴⁰ Così il paragrafo 6 della Risoluzione 2076 (2015): “Furthermore, the Assembly considers that the principle of secularity does not require the elimination of religion from social space; quite the contrary, this principle, properly interpreted and implemented, protects the possibility for different beliefs, religious and non-religious, to coexist peacefully while all parties respect shared principles and values”.



nazionale, ossia di non essere considerati cittadini a pieno titolo a motivo della loro pratica religiosa⁴¹.

Si tratta di elementi di riflessione importanti, specie dopo la sentenza del 14 marzo 2017 della Corte del Lussemburgo (grande sezione) nella causa C157/15, *Samira Achbita e Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding contro G4S Secure Solutions NV*⁴², in cui il divieto imposto alla lavoratrice dal datore di lavoro (privato) viene legittimato in nome di un'asserita neutralità, che è, in realtà, "solo apparente perché di fatto comporta un particolare svantaggio solo per le persone che aderiscono a una religione che impone o consiglia un determinato abbigliamento"⁴³.

L'approccio dell'Assemblea, di costruzione di una cittadinanza democratica attraverso lo sviluppo di percorsi condivisi anche con le comunità religiose appare condivisibile⁴⁴. Si tratta di un approccio, peraltro, che appare oggi l'unico in grado di rivalutare una laicità inclusiva - si potrebbe dire all'italiana - e, al tempo stesso, in grado di contrastare ogni estremismo e fanatismo, ravvivando l'appartenenza a un'Europa dei popoli e non solo delle economie.

⁴¹ Così il paragrafo 7 della Risoluzione 2076 (2015): «Legislatures and governments must take account of the fact that political decisions taken in the name of the "neutrality of the State" may, in practice, give rise to disguised discrimination against minority religions, which is incompatible with the right to freedom of religion and the principle of secularity. Worse, such decisions may give rise to a feeling among the members of the communities concerned that they are not considered full members of the national community. However, religious groups must be aware that any conviction or religious practice that violates human rights is not acceptable».

⁴² Cfr. <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=188852&pageIndex=0&docLang=IT&=1> (ultima consultazione 22 maggio 2017).

⁴³ **N. COLAIANNI**, *Il velo delle donne musulmane tra libertà di religione e libertà d'impresa. Prime osservazioni alla sentenza della Corte di giustizia sul divieto di indossare il velo sul luogo di lavoro*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 11 del 2017, p. 3.

⁴⁴ Così il paragrafo 13.3.1 della Risoluzione 2076 (2015): «[...] develop projects in collaboration with religious communities to promote shared values and "living together" [...]». Cfr. altresì la Raccomandazione 2080 (2015) al paragrafo 3.4.: «develop synergies between the platform and the thematic meetings on the religious dimension of intercultural dialogue with other Council of Europe projects and initiatives in the field of education, culture and youth, such as the "No Hate Speech Movement - Young People for Human Rights Online", "Education for Democratic Citizenship and Human Rights" and "Intercultural cities"».